

Publicato il 01/06/2018

N. 06115/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 01148/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1148 del 2018, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Cardiello, Franco Cardiello ed Enrico Tortolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Franco Cardiello in Eboli, via Umberto Nobile n. 14;

*contro*

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t.;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

*nei confronti*

-OMISSIS-, n.c.;

*per l'annullamento*

*previa sospensione*

- del provvedimento datato 8 novembre 2017 attraverso cui il Sig. Astuto, con riferimento alla selezione relativa al Concorso, per esami e titoli, per il

reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale (Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> Serie Speciale n. 25 del 31.03.2017), veniva giudicato non idoneo agli accertamenti sanitari in ragione di valori di composizione corporea non compatibili con quelli previsti dall'art. 587 del D.P.R. n. 90/2010;

- del Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4<sup>a</sup> Serie Speciale n. 25 del 31.03.2017 relativo al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- delle graduatorie relative al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nonché delle successive modifiche, rettifiche ed integrazioni approvate in data 4 e 12 dicembre 2017;

- dei verbali della Commissione per gli accertamenti sanitari relativi alla procedura selettiva de qua;

- delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 45/7-4-1 CC del 28.07.2017;

- della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonché del d.P.R. n. 207/2015;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo degli interessi del ricorrente,

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a.

dell'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica, depositata in data 27.3.2018, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 2633 dell'8.3.2018, che ha espresso nei confronti del ricorrente il seguente giudizio diagnostico "Il "test bio-impedenziometrico" del ricorrente ha riscontrato una percentuale della massa grassa (P.B.F.) pari al 23,2 % [...] La Commissione medica ritiene che all'atto dell'odierna verifica, il sig. -OMISSIS- sia idoneo, relativamente al parametro oggetto di verifica, alla selezione concorsuale di cui all'oggetto"; Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale e dell'atto per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci);

Ritenuto di poter sospendere, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato, disponendo l'ammissione "con riserva" del ricorrente alle successive prove concorsuali da sostenere – ove non ancora effettuate – davanti ad una Commissione di concorso appositamente riconvocata e, in caso di superamento delle stesse, anche ai successivi corsi formativi in soprannumero;

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 10 ottobre 2018;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;
- sospende, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato nei sensi di cui in motivazione;
- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 10 ottobre 2018.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Antonella Mangia, Presidente FF

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Rosa Perna**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonella Mangia**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.